

N.B. : Dove non espressamente indicato i riferimenti normativi sono riferiti all'atto in questione ovvero Del. di A.L. n. 156/2008.

<p>Entrata in vigore dell'atto</p>	<p>D.: Qual' è la data di entrata in vigore della Del.di A.L. n.156/08? R.: La delibera è in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR n.47 del 25/3/2008. D.: Da che data e in quali casi devono essere soddisfatti i requisiti minimi di prestazione energetica? R.: Il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è obbligatorio per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 dell'Atto per i quali a decorrere dal 1/7/2008 sia richiesto il permesso di costruire o presentata denuncia di inizio attività. Per gli interventi sugli impianti termici di cui al punto 3.1 dell'Atto, che sono definiti dallo strumento urbanistico-edilizio del Comune come "attività edilizia libera" ai sensi art. 4 della L.R. 31/2002, l'osservanza dei requisiti minimi è prevista per i lavori che iniziano dal 1/7/2008. D.: I Comuni sono obbligati a recepire nei propri strumenti urbanistici-edilizi i requisiti minimi? In che tempi e con che modalità? R.: I Comuni hanno tempo 6 mesi, dalla data di pubblicazione sul BUR dell'atto, ovvero entro il 25/09/2008, per recepire negli strumenti urbanistici-edilizi comunali i requisiti minimi. I Comuni, nell'ambito dell'attività di elaborazione degli strumenti urbanistici-edilizi sono tenuti a recidere i valori dei requisiti minimi energetici. D.: Se i Comuni non recepiscono nei propri strumenti urbanistici-edilizi i requisiti minimi citati nell'atto di indirizzo cosa si assevera per presentare o richiedere un titolo abilitativo? R.: A decorrere dal 01/07/2008, per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 dell'atto di indirizzo, il tecnico abilitato assevera la conformità del progetto e della relazione tecnica di cui all'art. 28, comma1, della L.R. 10/1991, ai requisiti minimi di cui agli allegati 2 e 3 dell'atto di indirizzo.</p>
<p>Interventi edilizi</p>	<p>D.: Se devo rifare solo l'intonaco dell'edificio oppure il tetto o sostituire le finestre sono tenuto a rispettare i requisiti minimi? D.: Se intervengo parzialmente sull'involucro edilizio sono tenuto a rispettare i requisiti minimi? R.: Deciso il tipo di intervento che si vuole fare, ci si deve rivolgere al Comune in cui è ubicato l'edificio per informarsi come l'intervento è definito dallo strumento urbanistico comunale. Nel caso fosse definito come : - "manutenzione ordinaria", l'intervento non è soggetto al rispetto dei requisiti minimi in quanto quest'ultimo non rientra negli interventi citati al punto 3.1 dell'atto; - "manutenzione straordinaria", dovranno essere rispettati i requisiti minimi e quindi dovranno essere proposte soluzioni progettuali in grado di soddisfarli. D.: Quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 4, LR 31/03), che si possono attuare liberamente, per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti minimi previsti dall'atto di indirizzo? R.: Gli interventi sugli impianti termici di cui al punto 3.1 dell'atto di indirizzo, se non diversamente definiti dallo strumento urbanistico-edilizio del Comune.</p>
<p>Requisiti minimi di prestazione energetica</p>	<p>D.: È obbligatorio dal 1 luglio 2008 progettare e realizzare impianti fotovoltaici di potenza minima 1 kW per unità abitativa e 0,5 KW per ogni 100mq di superficie utile di edifici ad uso non residenziale? R.: Sì, dal 01/07/2008, per gli interventi di cui al punto 3.1 lett.a) dell'atto di indirizzo, è obbligatoria l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia, ovvero l'adozione di sistemi compensativi come indicato al punto 20 dell'allegato 2 dell'atto di indirizzo. D.: È obbligatorio dal 1 luglio 2008 progettare e realizzare un impianto di produzione di energia termica che copra almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con utilizzo di fonti di energia rinnovabile? R.: Sì, dal 01/07/2008, per gli interventi di cui al punto 3.1 lett. a) dell'atto di indirizzo, o in occasione di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, è obbligatoria l'installazione di tali impianti ovvero l'adozione di sistemi compensativi come indicato al punto 20 dell'allegato 2 dell'atto di indirizzo. D.: Qualora fosse impossibile rispettare le disposizioni del punto 18 dell'allegato 2 Parte Seconda, cosa si deve fare? R.: Le prescrizioni relative all'utilizzo delle fonti rinnovabili di cui al punto 18 dell'allegato 2 , si intendono soddisfatte anche con l'adozione di impianti di micro-generazione, collegamento a impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali, acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti per la produzione di energia alimentati dal fonti rinnovabili (punto 20 dell'allegato 2 dell'atto). Se anche l'adozione dei sistemi sopra indicati non fosse possibile, le cause di tali impedimenti dovranno essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica</p>

	<p>allegata al progetto. In assenza di tali elementi conoscitivi l'intervento non può essere realizzato (punto 19 dell'allegato 2 dell'atto).</p>
<p>Attestato di qualificazione energetica</p>	<p>D.: In quali casi è obbligatorio predisporre l'attestato di qualificazione energetica? R.: In tutti gli interventi edilizi previsti al punto 3.1, per i quali è richiesto il rilascio/presentazione di un titolo abilitativo. In particolare, per gli interventi al punto 3.1 lett.a), l'attestato di qualificazione energetica deve essere riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. Per gli interventi di cui al punto 3.1 lett.b) e c), l'attestato può limitarsi a prendere in considerazione le parti di edificio o gli impianti oggetto di riqualificazione. D.: Quali sono i contenuti dell'attestato di qualificazione energetica? R.: L'allegato 5 della Parte Seconda dell'atto rappresenta lo schema secondo cui deve essere redatto l'attestato di qualificazione energetica. D.: Chi redige l'attestato di qualificazione energetica? R.: L'attestato di qualificazione energetica attesta la conformità delle opere realizzate al progetto e alle norme di riferimento vigenti. L'attestato di qualificazione energetica è redatto dal tecnico abilitato e asseverato dal Direttore dei Lavori. D.: Chi attesta la validità degli attestati di qualificazione energetica? R.: Colui che lo emette e ne risponde secondo la legge. D.: L'attestato di qualificazione energetica ha un costo ? R.: La predisposizione dell'attestato di qualificazione energetica non può costituire un onere aggiuntivo per il committente.</p>
<p>Certificazione energetica</p>	<p>D.: Quale procedura occorre seguire per la certificazione energetica di un edificio? R.: <i>Soggetti certificatori:</i> la procedura di certificazione degli edifici è definita nei punti 5, 6 e 7 nonché negli Allegati 7, 8 e 9 dell'Atto di indirizzo e coordinamento . <i>Committenti/cittadini:</i> i soggetti che intendono o necessitano disporre di un attestato di certificazione dell'edificio, nel periodo in cui non è ancora stato individuato l'Organismo di accreditamento dei certificatori (fase transitoria) possono: – acquisire l'attestato di qualificazione energetica da un tecnico abilitato, anche coinvolto nel processo di progettazione e costruzione dell'edificio. Detto attestato di qualificazione deve essere conforme a quanto stabilito nell'Allegato 5 dell'Atto. Ai sensi del punto 5.16 dell'Atto, l'attestato di qualificazione energetica sostituisce l'attestato di certificazione energetica. – acquisire, in alternativa a quanto sopra descritto, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio rilasciato da un certificatore accreditato da un Comune o Provincia della nostra Regione a altra Regione o Provincia Autonoma. Detto attestato di certificazione energetica deve essere predisposto in conformità a quanto stabilito negli allegati 7, 8 e 9 dell'Atto. Allorché sarà funzionante l'Organismo regionale di accreditamento dei certificatori, al quale compete gestire l'elenco dei soggetti accreditati a rilasciare l'attestato di certificazione energetica degli edifici in regione, il cittadino potrà rivolgersi a uno di tali soggetti accreditati per acquisire il certificato. D.: In quali casi è obbligatorio predisporre l'attestato di certificazione energetica? R.: E' obbligatorio nel caso degli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett.a) dell'atto, ovvero nel caso di " <i>edifici di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati</i>". L'attestato di certificazione energetica è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità nel seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore: a) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari; b) a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso; c) a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data. D.: Quali sono i casi esclusi dall'obbligo di predisporre l'attestato di certificazione energetica? R.: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alla certificazione energetica di cui al punto 5.14 dell'atto, le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;</p>

	<p>d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.</p> <p>D.: Fino all'entrata in funzione del sistema regionale di accreditamento di soggetti preposti alla certificazione chi può esercitare questa funzione? (punto 5.16)</p> <p>R.: Sino all'entrata in funzione dell'Organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6 dell'Atto, l'attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti e ai sensi del punto 5.16 dell'Atto, dall'attestato di qualificazione energetica secondo le modalità di cui all'Allegato 5 o da un attestato rilasciato in base ad una procedura di certificazione energetica stabilita da un comune o provincia della nostra regione o da un'altra regione o provincia autonoma, ferma restando la conformità dell'attestato a quanto disposto negli Allegati 7, 8 e 9.</p> <p>D.: L'attestato di certificazione energetica ha un costo? Esiste un tariffario di riferimento?</p> <p>R.: L'attestato di certificazione energetica trattandosi di prestazione professionale avrà un costo secondo quanto stabilito dai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza del soggetto certificatore. Al momento non è previsto nell'atto definire un tariffario di riferimento tra le competenze della Giunta e dell'Organismo di accreditamento.</p>
<p>Accreditamento</p>	<p>D.: Un soggetto accreditato presso soggetti operanti in regione, in altre regioni o Province Autonome può redigere un attestato di certificazione energetica in Emilia-Romagna?</p> <p>R.: All'Organismo regionale di accreditamento spetta il compito di gestire la procedura di accreditamento, stabilita dalla Giunta regionale che provvederà a definire le modalità semplificate di l'accREDITamento dei soggetti certificatori riconosciuti tali da paesi appartenenti all'Unione Europea, da altre Regioni, Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione E.R. (punto 7.3 dell'Atto).</p> <p>D.: Come si dimostra di avere acquisito un'esperienza annuale nel campo della progettazione termotecnica?</p> <p>R.: All'Organismo di accreditamento regionale spetta il compito di accertare l'esperienza annuale nel campo della progettazione termotecnica asseverata dall'interessato.</p>
<p>Formazione</p>	<p>D.: La regione organizza corsi per diventare certificatori?</p> <p>R.: La regione non organizza corsi per diventare "certificatori". Tra le competenze della Giunta è prevista la predisposizione di linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione in conformità a quanto definito nell'allegato 14 della Parte Seconda.</p> <p>D.: Le figure professionali non citate nel punto 7.1 della Parte Prima, ma che hanno frequentato corsi e ottenuto l'accREDITamento presso altri soggetti certificatori, possono accreditarsi all'Organismo di accREDITamento della Regione Emilia-Romagna?</p> <p>R.: I punti 7.1 e 7.2 dell'Atto stabiliscono i requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti certificatori per poter essere accREDITati in Regione.</p> <p>Al punto 7.3 è stabilito altresì chi può essere accREDITato con modalità semplificate; secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale nell'ambito della procedura di accREDITamento di cui al punto 6.1 lett.c).</p> <p>In ogni caso, le disposizioni regionali in materia saranno adeguate alle disposizioni nazionali che regolamentano la materia. Al riguardo, si può ricordare che è di prossima emanazione un provvedimento legislativo nazionale che regolamenta i requisiti professionali e i criteri di accREDITamento dei certificatori ai sensi dell'art.4 , comma 1 lett.c) del D.Lgs. 192/05.</p>